

STATUTO

**COMUNITA' SOLARE -
SOCIETA' COOPERATIVA -
IMPRESA SOCIALE - ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LODI LO VIA LODIVECCHIO 7

Numero REA: LO - 2736515

Codice fiscale: 13645130967

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 29862/204632 di rep.

**STATUTO DELLA
COMUNITÀ SOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE - ETS**

**TITOLO I
DISCIPLINA – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

**Articolo 1
(Disciplina applicabile)**

1. La Cooperativa è una comunità energetica rinnovabile in conformità con il decreto legislativo n. 199 del 2021 (CER) e con la relativa disciplina attuativa valevole per le CER incentivate, tra cui il decreto ministeriale n. 414 del 2023 e il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso.
2. La Cooperativa è altresì un'impresa sociale in conformità con il decreto legislativo n. 112 del 2017 e un ente del Terzo settore in conformità con il decreto legislativo n. 117 del 2017.
3. La Cooperativa, per quanto non previsto nello statuto, è regolata, nel seguente ordine, dalle disposizioni sulle comunità energetiche rinnovabili incentivate, dal decreto legislativo n. 112 del 2017, dal decreto legislativo n. 117 del 2017, dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente e dalla disciplina civilistica delle cooperative regolate anche dalle disposizioni sulla società per azioni.

**Articolo 2
(Denominazione - Sede - Durata)**

1. La Cooperativa è denominata

“Comunità Solare - società cooperativa - impresa sociale - ETS”.

La denominazione della Cooperativa può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Nella corrispondenza e nei documenti di prassi la Cooperativa può essere indicata anche in forme abbreviate quali “Comunità Solare coop. impresa sociale”, “Comunità Solare soc. coop. impresa sociale”, “Comunità Solare coop. impresa sociale ETS”, “Comunità Solare s.c. impresa sociale ETS”.

2. La sede principale della Cooperativa, corrispondente alla sua sede sociale, è in Lodi. Con delibera del consiglio di amministrazione la Cooperativa può istituire in Italia sedi secondarie e uffici.
3. La durata della Cooperativa è fino al 31 dicembre 2100.

**TITOLO II
SCOPI – OGGETTO**

**Articolo 3
(Scopi)**

1. La Cooperativa, in quanto CER, ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri soci e alle aree locali in cui la medesima opera e non quello di realizzare profitti finanziari.
2. La Cooperativa, in quanto impresa sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. La Cooperativa, in quanto ente mutualistico, persegue lo scopo mutualistico, offrendo ai soci cooperatori beni e/o servizi che sono oggetto dei relativi scambi mutualistici.
4. La Cooperativa intende promuovere un'economia basata sulla condivisione, sulla solidarietà e sulla sostenibilità economica e ambientale, favorendo la produzione e il consumo energetico che siano consapevoli, ecosostenibili, partecipati e attenti ai poveri energetici.
5. La Cooperativa può svolgere le proprie attività mutualistiche anche con terzi.
6. La Cooperativa persegue lo scopo lucrativo nei limiti consentiti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e dal comma primo dell'articolo 2514 del codice civile.
7. La Cooperativa persegue i propri scopi collaborando sia con enti di diritto privato e con persone fisiche, sia con lo Stato, gli enti pubblici territoriali e la pubblica amministrazione.

**Articolo 4
(Oggetto sociale)**

1. Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo 3 la Cooperativa si prefigge di esercitare in via principale le seguenti

attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - d) formazione universitaria e post-universitaria;
 - e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
 - i) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
 - j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Le attività di cui al comma primo, lettera a), includono le seguenti:
- a) produrre, consumare, immagazzinare, acquistare e vendere l'energia rinnovabile;
 - b) condividere e scambiare al proprio interno l'energia rinnovabile autoprodotta;
 - c) realizzazione, direttamente o indirettamente, impianti di produzione di energia rinnovabile;
 - d) acquistare la disponibilità e il controllo di altrui impianti di produzione di energia rinnovabile;
 - e) gestire impianti di produzione di energia rinnovabile;
 - f) assistere altre CER nei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
 - g) accedere a tutti i mercati energetici, direttamente o tramite aggregazione;
 - h) costituire al proprio interno e gestire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso;
 - i) promuovere la costituzione di altre CER, partecipare a quelle già costituite e collaborare con le medesime;
 - j) assistere altre CER o altri soggetti nell'autoconsumo energetico diffuso, anche mediante servizi contabili, informatici e tecnici;
 - k) fornire qualsiasi servizio energetico, come lo stoccaggio o l'aggregazione di energia, con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all'efficienza energetica;
 - l) promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;
 - m) educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
 - n) fornire servizi legati alla domotica;
 - o) fornire servizi legati alla mobilità sostenibile;
 - p) fornire servizi di ricarica dei veicoli elettrici;
 - q) fornire servizi per ridurre la povertà energetica;
 - r) promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, studi e ricerche, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;
 - s) acquistare la proprietà di beni immobili o il diritto di superficie su beni immobili altrui, al fine di costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - t) promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto della relativa disciplina;
 - u) vendere beni e/o servizi inerenti alle attività di cui alle lettere precedenti.
3. La Cooperativa può prestare garanzie, costituire enti, partecipare a consorzi, gruppi paritetici o contratti di rete, dirigere e coordinare società, assumere direttamente e indirettamente partecipazioni ed interessenze in società o enti e compiere direttamente o indirettamente tutte le operazioni commerciali, immobiliari, finanziarie, assicurative, mobiliari, industriali e agricole, a condizione che ciò sia ritenuto dagli amministratori necessario, utile, funzionale o comunque sinergico con l'esercizio delle attività di cui ai commi primo e secondo.
4. La Cooperativa è il soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa e il referente del GSE circa il servizio per l'autoconsumo diffuso e circa tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso costituite dalla Cooperativa. La Cooperativa, con delibera del consiglio di amministrazione e nel rispetto della relativa normativa, può attribuire a un terzo il ruolo di soggetto responsabile del riparto e/o quello di referente del GSE.
5. La Cooperativa, nel riparto della tariffa incentivante erogata dal GSE sulla base dell'energia condivisa, osserva la disciplina vigente, tra cui il decreto ministeriale n. 414 del 2023, informando altresì i soci sui benefici legati a tale tariffa.
6. La Cooperativa deve rimanere autonoma e aperta a tutti i consumatori energetici, anche appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

7. La Cooperativa, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, aderisce alla Rete delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (C.E.R.S.) e può aderire a qualsiasi altra associazione di categoria coerente con gli articoli 3 e 4.

TITOLO III SOCI

Articolo 5 (Categorie di soci)

1. La Cooperativa suddivide la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:
 - a) soci cooperatori;
 - b) soci finanziatori.
2. Nella categoria dei soci cooperatori vi sono le seguenti due categorie di soci:
 - a) soci consumatori;
 - b) soci produttori.
3. Si possono cumulare le posizioni indicate nei commi primo e secondo.

Articolo 6 (Requisiti e comunicazioni)

1. Per essere socio bisogna:
 - a) rientrare in almeno una delle classi di soggetti elencate nell'articolo 31, comma primo del decreto legislativo n. 199 del 2021;
 - b) se socio cooperatore, essere interessato a dare alla Cooperativa, o a ricevere dalla medesima, beni e/o servizi mediante scambi mutualistici;
 - c) se socio cooperatore, essere o diventare titolare di almeno un'azione di cooperazione;
 - d) se socio finanziatore, essere o diventare titolare di almeno venti azioni di finanziamento o di un numero maggiore di tali azioni previsto in sede di loro emissione;
 - e) se socio consumatore, almeno fornire alla Cooperativa i dati relativi al proprio consumo energetico inerente alle configurazioni di autoconsumo diffuso interne alla Cooperativa;
 - f) se socio produttore, almeno fornire alla Cooperativa i dati relativi alla propria produzione energetica inerente alle configurazioni di autoconsumo diffuso interne alla Cooperativa e dare a quest'ultima la disponibilità e il controllo dei propri impianti facenti parte di tali configurazioni.
2. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli nei rapporti con la Cooperativa; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.
3. Ogni socio deve comunicare alla Cooperativa il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria o di posta ordinaria.
4. Per tutti i rapporti con la Cooperativa i recapiti dei soci corrispondono, ad ogni effetto di legge e dello statuto, a quelli da loro comunicati alla Cooperativa ai sensi del comma terzo. Ogni variazione dei predetti recapiti ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione effettuata dall'interessato alla Cooperativa.
5. Ogni socio consumatore o produttore deve comunicare alla Cooperativa i propri codici POD, rispettivamente, di prelievo o di immissione rilevanti per le configurazioni di autoconsumo diffuso interne alla Cooperativa. Tali codici devono contraddistinguere POD ubicati nella zona geografica di mercato della Rete nazionale denominata NORD.
6. La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone e può altresì dividere la compagine sociale in gruppi e/o categorie di soci in ragione del loro scambio mutualistico. In questi casi il consiglio di amministrazione assegna il socio interessato a una di tali zone, gruppi e/o categorie.

Articolo 7 (Procedura di ammissione dei cooperatori)

1. Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare, se del caso elettronicamente, una domanda contenente le informazioni e le dichiarazioni richiestegli dalla Cooperativa.
2. Il consiglio di amministrazione, osservando un eventuale proprio regolamento, delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento, comunicando senza indugio la relativa deliberazione. In caso di accoglimento, il consiglio provvede senza indugio alla conseguente iscrizione nel libro dei soci, dandone poi comunicazione al socio interessato, avendo prima verificato il suo versamento sia di quanto occorra per gli amministratori versare del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, sia delle eventuali spese di ammissione e di istruttoria determinate dagli amministratori, sia del soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori. La qualità di socio cooperatore si acquista a far data dalla predetta iscrizione.
3. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato. L'aspirante socio cooperatore, la cui domanda sia stata rigettata, con istanza inviata alla Cooperativa entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può ricorrere all'assemblea dei soci, la quale si pronuncia definitivamente in occasione della prossima assemblea.

Articolo 8
(*Obblighi*)

1. Il socio cooperatore ha l'obbligo di:
 - a) instaurare degli scambi mutualistici con la Cooperativa, secondo le modalità eventualmente stabilite in un apposito regolamento assembleare;
 - b) eseguire esattamente il proprio conferimento, secondo le modalità indicate dagli amministratori della Cooperativa;
 - c) osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa;
 - d) adempiere esattamente gli obblighi assunti mediante i contratti stipulati con la Cooperativa;
 - e) comunicare ogni variazione del proprio recapito di cui all'articolo 6, comma terzo;
 - f) comunicare ogni variazione dei POD di cui all'articolo 6, comma quinto.
2. Il socio finanziatore ha l'obbligo di osservare quanto previsto nelle precedenti lettere b), c), d) ed e).

Articolo 9
(*Diritti*)

1. Ogni socio, oltre agli altri diritti riconosciuti dalla legge e dallo statuto, ha il diritto di suggerire alla Cooperativa ciò che ritenga idoneo a migliorare l'organizzazione societaria e aziendale della Cooperativa e questa ha l'obbligo di esaminare i relativi suggerimenti.
2. La Cooperativa garantisce al socio consumatore i diritti a lui riconosciuti dall'ordinamento come cliente finale di energia, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

Articolo 10
(*Scambi e vantaggi mutualistici*)

1. Il socio cooperatore è preferito a chi non sia socio cooperatore nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.
2. La Cooperativa rispetta la parità di trattamento tra soci nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, i quali, se aventi a oggetto prestazioni di lavoro, sono disciplinati da un apposito regolamento assembleare.
3. Il solo socio cooperatore può vedersi riconosciuto il ristorno sulla base di un'apposita deliberazione assembleare.
4. Il ristorno è ripartito in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con un regolamento assembleare.

Articolo 11
(*Recesso*)

1. Ha diritto di recedere il socio che non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti:
 - a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Cooperativa;
 - b) la trasformazione della Cooperativa;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
 - g) la soppressione dell'articolo 41, commi secondo e terzo;
 - h) decisioni da cui derivi un'altra causa inderogabile di recesso.
2. Il socio consumatore ha altresì diritto di recedere liberamente dalla Cooperativa mediante comunicazione spedita alla Cooperativa in qualsiasi momento. Questa dichiarazione di recesso ha efficacia sessanta giorni dopo la data di invio della relativa comunicazione, a meno che il consiglio di amministrazione deliberi di abbreviare o eliminare tale preavviso, fermo restando il pagamento di eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
3. Il socio finanziatore ha altresì diritto di recedere negli altri casi eventualmente previsti nel regolamento di emissione delle proprie azioni di finanziamento.
4. Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione, spedita alla Cooperativa entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittimi o, nei casi di cui ai commi secondo e terzo, secondo le modalità ivi precisate. Il consiglio di amministrazione delibera sulla dichiarazione di recesso del socio entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio interessato, il quale può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 41 entro sessanta giorni dal ricevimento di quest'ultima comunicazione.
5. Fuori dall'ipotesi di cui al comma secondo, il recesso del socio cooperatore ha effetto, rispetto al rapporto sociale, dall'invio della comunicazione al socio della deliberazione con la quale si accoglie la dichiarazione di recesso.
6. I rapporti mutualistici, in essere al momento di efficacia del recesso sul rapporto sociale, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale compatibilmente con il loro oggetto e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.
7. Il recesso del socio finanziatore ha effetto dall'invio della comunicazione di recesso alla Cooperativa.

8. Solo per il socio finanziatore il recesso può essere parziale.

Articolo 12
(Esclusione)

1. Il consiglio di amministrazione, previa intimazione all'interessato, può deliberare l'esclusione del socio cooperatore, se costui:

- a) si sia reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi come socio derivanti dalla legge e/o dalla normativa della Cooperativa conosciuta o conoscibile dall'inadempiente;
- b) si sia reso responsabile di rilevanti atti dannosi o contrari all'interesse o al prestigio della Cooperativa;
- c) abbia privato la Cooperativa del suo carattere autonomo, ad esempio esercitando un'influenza dominante sulla medesima in virtù di particolari vincoli contrattuali.

2. Il consiglio di amministrazione, previa intimazione all'interessato, può deliberare l'esclusione del socio finanziatore, se costui:

- a) non abbia eseguito esattamente il proprio conferimento;
- b) si sia reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi come socio derivanti dalla legge e/o dalla normativa della Cooperativa conosciuta o conoscibile dall'inadempiente;
- c) non sia più titolare di almeno dieci azioni di finanziamento;
- d) si trovi in una o più situazioni eventualmente previste nel regolamento di emissione delle proprie azioni di finanziamento;
- e) abbia privato la Cooperativa del suo carattere autonomo, ad esempio esercitando un'influenza dominante sulla medesima in virtù di particolari vincoli contrattuali.

3. Il consiglio di amministrazione, previa intimazione all'interessato, può deliberare l'esclusione del socio che non adempia esattamente il lodo, anche parziale, depositato ai sensi dell'articolo 41, quando tale inadempimento sia qualificabile come grave inosservanza degli obblighi come socio derivanti dalla legge e/o dalla normativa della Cooperativa.

4. Il socio escluso, con istanza inviata alla Cooperativa entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare di esclusione, può ricorrere all'assemblea dei soci, la quale si pronuncia definitivamente in occasione della prossima assemblea.

5. L'esclusione in ogni caso ha effetto dall'invio della comunicazione al socio della motivata deliberazione consiliare con la quale lo si esclude.

6. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 41 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare di esclusione. Se l'assemblea conferma l'esclusione ai sensi del comma quarto, quest'ultimo termine decorre dal ricevimento della relativa deliberazione assembleare.

Articolo 13
(Morte, estinzione e decadenza)

1. In caso di morte o di estinzione del socio cooperatore, i suoi aventi causa possono domandare il trasferimento delle azioni del socio defunto o estinto entro un anno dalla data del decesso o dell'estinzione, designando tra loro gli aspiranti cessionari. In pendenza di questo termine gli aventi causa devono designare un rappresentante comune che, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali. Se non viene richiesto il trasferimento o se è negata l'ammissione a socio ai sensi dell'articolo 7, la Cooperativa provvede al rimborso della partecipazione del socio defunto o estinto.

2. In caso di morte o di estinzione del socio finanziatore, ai soggetti indicati dai suoi aventi causa sono trasferite le azioni del socio defunto o estinto.

3. Decade dalla qualità di socio cooperatore colui che:

- a) non abbia instaurato alcuno scambio mutualistico con la Cooperativa da almeno settecentotrenta giorni;
- b) abbia perso i requisiti di cui all'articolo 6, comma primo, lettera a).

4. La decadenza opera automaticamente ed è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONI SOCIALI

Articolo 14
(Azioni)

1. La partecipazione sociale è rappresentata da:

- a) una o più azioni di cooperazione, se attributive della qualità di socio cooperatore;
- b) più azioni di finanziamento, se attributive della qualità di socio finanziatore.

2. Ogni azione ha un valore nominale pari a 25 euro. La somma dei valori nominali delle azioni di cooperazione corrisponde al capitale di cooperazione. La somma dei valori nominali delle azioni di finanziamento corrisponde al

capitale di finanziamento. La somma del capitale di cooperazione e del capitale di finanziamento corrisponde al capitale sociale della Cooperativa.

3. Il conferimento può avere a oggetto anche ciò che sia diverso dal danaro.
4. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.
5. Il regolamento di emissione delle azioni di finanziamento, se integra lo statuto, può derogarlo.
6. Le azioni di cooperazione non possono formare oggetto di espropriazione, pegno, usufrutto, sequestro o altro vincolo.
7. Le azioni di finanziamento possono formare oggetto di espropriazione, pegno, usufrutto, sequestro o altro vincolo. Il pegno e l'usufrutto o altro vincolo su una o più azioni di finanziamento, a beneficio di soggetti diversi dai soci della Cooperativa, sono a essa inopponibili fino a quando non siano stati autorizzati dal consiglio di amministrazione. In tali casi il diritto di voto in assemblea rimane al proprietario delle azioni, salvo diverso accordo tra le parti interessate comunicato alla Cooperativa al momento di domandare la relativa autorizzazione.
8. Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni delle stesse.
9. La Cooperativa non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

Articolo 15

(Circolazione delle azioni)

1. Le azioni di cooperazione possono essere cedute, se la cessione è autorizzata dal consiglio di amministrazione, tenendo conto anche dell'articolo 7. Contro la deliberazione che nega l'autorizzazione il socio può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 41 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. La Cooperativa può acquistare azioni proprie e queste, una volta acquistate, possono essere dal consiglio di amministrazione ricollocate e/o annullate.

Articolo 16

(Rimborso della partecipazione sociale)

1. In caso di morte, estinzione, recesso, esclusione o decadenza del socio cooperatore, il pagamento della quota di liquidazione deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto.
2. In caso di recesso o esclusione del socio finanziatore la relativa quota di liquidazione è esigibile nel rispetto dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, in quanto compatibile.
3. L'importo corrispondente alla quota di liquidazione è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e le relative somme, se non rimosse entro un quinquennio dal giorno in cui sono disponibili su tale conto, sono definitivamente destinate a riserva legale.
4. La quota di liquidazione è pari al valore nominale della partecipazione sociale da liquidare, ridotto sia delle eventuali perdite che abbiano intaccato il capitale sociale, sia dei corrispondenti conferimenti non ancora versati.
5. La Cooperativa può compensare qualsiasi proprio debito, tra cui quello di cui al comma primo, con i debiti dei soci verso la Cooperativa, anche se i debiti oggetto di compensazione non sono liquidi ed esigibili.
6. La quota di liquidazione è al netto dei danni cagionati alla Cooperativa dal socio titolare della partecipazione rimborsata.
7. La Cooperativa, invece di rimborsare e conseguentemente annullare le azioni, può farle acquistare da soci o, nel rispetto dell'articolo 7, da terzi.
8. Le azioni di finanziamento possono essere riscattate nei casi eventualmente previsti nel loro regolamento di emissione.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 17

(Convocazione)

1. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in prima e in seconda convocazione, pubblicato sul quotidiano Il Cittadino di Lodi, o altro quotidiano che dovesse sostituirlo, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea. In aggiunta a tale pubblicazione il consiglio di amministrazione dispone l'invio dell'avviso di convocazione a ciascun socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea, all'indirizzo di cui all'articolo 6, comma terzo.
2. Nell'avviso di convocazione si può prevedere sia l'intervento all'assemblea in via alternativa o esclusiva mediante

mezzi di telecomunicazione, sia la votazione per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre verificabile l'identità del socio interveniente e/o votante e sia consentito al socio interveniente e votante di partecipare alla discussione.

3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del progetto di bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, se la Cooperativa è tenuta a redigere il bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa.

4. Il consiglio di amministrazione deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci il cui numero è pari ad almeno un decimo dei soci aventi il diritto di voto alla data di presentazione della domanda stessa. Questa domanda deve contenere gli argomenti da trattare che siano diversi da quelli per cui la legge impone un previo progetto, proposta o relazione degli amministratori.

5. La Cooperativa, in relazione alla dimensione della compagine sociale e alla sua possibile articolazione ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, può far precedere l'assemblea generale dei soci da una o più assemblee separate, da convocarsi anche in sedi diverse, previa approvazione della relativa disciplina.

Articolo 18 (Intervento e voto)

1. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni rispetto alla data di prima convocazione dell'adunanza.

2. Ogni socio cooperatore ha diritto a un voto.

3. Salvo diversa previsione nel relativo regolamento di emissione, il socio finanziatore è titolare dei seguenti voti nell'assemblea dei soci:

- a) un voto, se le sue azioni di finanziamento hanno complessivamente un valore nominale fino a 2.000 euro;
- b) un secondo voto, se le sue azioni di finanziamento hanno complessivamente un valore nominale compreso tra 2.001 euro e 5.000 euro;
- c) un terzo voto, se le sue azioni di finanziamento hanno complessivamente un valore nominale compreso tra 5.001 euro e 10.000 euro;
- d) un quarto voto, se le sue azioni di finanziamento hanno complessivamente un valore nominale compreso tra 10.001 euro e 20.000 euro;
- e) un quinto voto, se le sue azioni di finanziamento hanno complessivamente un valore nominale da 20.001 euro in su.

4. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Al socio presente in assemblea non possono essere conferite più di due deleghe di voto, cui possono aggiungersi solo i voti esercitabili come rappresentante legale di altri soci. Il socio finanziatore può rappresentare in assemblea solo soci finanziatori. Il socio cooperatore può rappresentare in assemblea qualsiasi socio.

5. Oltre ai soci intervenuti, possono prendere la parola in assemblea gli amministratori, i sindaci e il revisore legale dei conti, per quanto di loro competenza.

6. Possono altresì intervenire e prendere la parola in assemblea, solo su invito del presidente dell'assemblea, i soggetti la cui presenza è ritenuta utile dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'assemblea.

Articolo 19 (Competenze)

1. L'assemblea ordinaria:

- a) delibera sul progetto del bilancio di esercizio, sul progetto di bilancio sociale e sulla destinazione degli utili e delle riserve;
- b) nomina gli amministratori e può revocarli;
- c) nomina, a seconda dei casi, uno o più sindaci effettivi e supplenti, il presidente del collegio sindacale e il revisore legale dei conti se la relativa attività non è svolta dai sindaci, potendo poi revocarli solo per giusta causa;
- d) determina l'eventuale compenso degli amministratori e del comitato esecutivo, potendo altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- e) determina il compenso dei sindaci e del revisore legale dei conti, se diverso dai sindaci;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei liquidatori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, se diverso dai sindaci;
- g) determina, su proposta degli amministratori, il sovrapprezzo delle azioni;
- h) delibera sull'ammissione di nuovi soci cooperatori e sull'esclusione dei soci, ai sensi degli articoli 7, comma terzo e 12, comma quarto;
- i) delibera la distribuzione dei ristorni, una volta che siano stati disciplinati con apposito regolamento;
- j) approva eventuali altri regolamenti assembleari;
- k) delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla normativa vigente alla propria competenza.

2. L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera la disciplina statutaria delle assemblee separate se queste sono imposte dalla legge;

- c) delibera sull'emissione straordinaria di nuove azioni di cooperazione e sull'emissione delle azioni di finanziamento;
- d) delibera sullo scioglimento e sullo stato di liquidazione della Cooperativa;
- e) nomina e revoca i liquidatori, determinando i relativi poteri e il compenso;
- f) delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 20
(Presidenza)

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento di tale presidente, ne adempiono le funzioni una delle persone indicate nell'ordine seguente:
 - a) il suo sostituto ai sensi dell'articolo 24, comma terzo;
 - b) un consigliere a ciò delegato dal consiglio di amministrazione;
 - c) il consigliere più anziano di età presente in assemblea;
 - d) il nominato dall'assemblea presieduta per tale incombenza dalla persona più anziana presente in assemblea.
3. L'assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il segretario, se diverso dal notaio nominato da tale presidente, e, se necessario, un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
4. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella direzione dell'assemblea.

Articolo 21
(Quorum costitutivi)

1. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con l'intervento di un numero di soci aventi almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti a tutti i soci.
2. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. I voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea non possono essere esercitati, a qualsiasi titolo, per più di un terzo dalla categoria dei soci finanziatori.
4. Il presidente dell'assemblea, dopo aver verificato il raggiungimento del quorum costitutivo, se accerta il superamento del tetto di cui al comma terzo, sospende proporzionalmente i voti eccedentari di modo da rispettare tale tetto.

Articolo 22
(Quorum deliberativi e verbalizzazione)

1. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. L'assemblea ordinaria può deliberare a maggioranza relativa dei voti espressi in caso di nomina di uno o più consiglieri e/o sindaci.
2. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.
3. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese, salvo quanto previsto nel comma quarto.
4. La nomina assembleare dei componenti del consiglio di amministrazione avviene sempre mediante votazione segreta, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria presa con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi. A parità di voti si intende eletto il più giovane di età.
5. Nel calcolo dei quorum deliberativi si computano le astensioni diverse da quelle dei soci in conflitto di interessi.
6. Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario. Questi verbali sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Articolo 23
(Proroga dell'assemblea)

1. Se la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisce in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal suo presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta l'assemblea si costituisce e delibera con gli stessi quozienti previsti per l'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 24
(Composizione e durata)

1. La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra tre e undici. L'esatto numero dei consiglieri da eleggere è determinato dall'assemblea.
2. Il consiglio è composto solo da persone fisiche scelte tra i soci o indicate dai soci. Almeno la maggioranza dei consiglieri è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche. I consiglieri devono avere adeguate competenze relativamente a una o più delle attività di cui all'articolo 4. I consiglieri

non devono essere legati alla Cooperativa, o a enti controllati da questa, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente e il vicepresidente del consiglio. Il presidente, se assente o impedito, è sostituito dal vicepresidente e, se assente o impedito anche quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione. I rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con esclusivo scopo lucrativo e di amministrazioni pubbliche non possono essere nominati presidente o vicepresidente del consiglio.

4. Il consiglio, su designazione del suo presidente, nomina un segretario del consiglio; il segretario, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da una persona scelta da chi presiede il consiglio.

5. Non possono essere nominati consiglieri e, se nominati, decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i debitori assoggettati a fallimento o a liquidazione giudiziale o coloro che siano stati condannati a una pena comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che siano privi degli ulteriori requisiti legali richiesti sulla base delle attività esercitate dalla Cooperativa.

6. In caso di scadenza dell'intero consiglio, i singoli consiglieri possono essere eletti mediante una o più liste di candidati predisposte e presentate nel rispetto di un regolamento assembleare.

7. I consiglieri durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea nella quale si approvi il progetto di bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 25

(Sostituzione degli amministratori)

1. Se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal sindaco unico o dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvede a confermarli o a sostituirli.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

3. Se vengono meno tutti gli amministratori non per loro scadenza, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio è convocata d'urgenza dal sindaco unico o dal collegio sindacale, i quali possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

4. I sostituti nominati ai sensi del comma primo scadono nel termine che sarebbe stato dei sostituiti.

Articolo 26

(Presidente)

1. Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto ai sensi dell'articolo 24, comma terzo:

- a) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario della Cooperativa;
- b) garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del consiglio;
- c) si pone come interlocutore del sindaco unico o del collegio sindacale e degli eventuali comitati interni al consiglio;
- d) garantisce l'efficacia dei flussi informativi interni al consiglio e tra gli organi sociali.

2. Il presidente, in caso di urgenza, può assumere, su proposta del direttore generale eventualmente nominato, le decisioni di competenza del consiglio o del comitato esecutivo, portandole poi a conoscenza dei rispettivi organi competenti in occasione della loro prima adunanza.

Articolo 27

(Convocazione)

1. Il consiglio è convocato dal proprio presidente o dal suo sostituto. Chi convoca il consiglio deve fornire a tutti i consiglieri adeguata informazione sulle materie da trattare indicate nell'avviso di convocazione e decide chi invitare oltre ai consiglieri e ai sindaci effettivi. I partecipanti al consiglio sono tenuti a tenere riservate le notizie conosciute in ragione della loro partecipazione al consiglio.

2. Si deve convocare senza indugio il consiglio, se ne è fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dal sindaco unico, dal collegio sindacale, da almeno due consiglieri in caso di consiglio composto da tre consiglieri, tre consiglieri in caso di consiglio composto da cinque o sette consiglieri, ovvero da almeno quattro consiglieri in caso di consiglio composto da nove o undici consiglieri.

3. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno il giorno prima della data fissata per la riunione, al recapito indicato da chi è invitato a partecipare.

Articolo 28

(Riunioni e deliberazioni)

1. Il consiglio si riunisce normalmente presso la sede sociale e può essere convocato solo in Italia.

2. Le riunioni del consiglio possono essere validamente tenute anche o solo mediante mezzi di telecomunicazione, a

condizione che ogni partecipante possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o il suo sostituto.

3. Il consiglio non può deliberare se non è presente almeno la metà dei consiglieri in carica.

4. I partecipanti al consiglio devono dare notizia al consiglio e al sindaco unico o al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

5. Le deliberazioni del consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi in modo palese e, in caso di parità, vi è una nuova votazione e il voto di chi presiede il consiglio vale doppio.

6. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, deve essere firmato da chi abbia presieduto la riunione e dal relativo segretario. Gli estratti di questo libro, dichiarati conformi dal presidente del consiglio, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni consiliari.

Art. 29

(Competenze del consiglio)

1. Il consiglio è investito dei più ampi poteri nel gestire l'impresa della Cooperativa, compiendo tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Il consiglio:

- a) approva la struttura organizzativa della Cooperativa e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità, assicurando che tale struttura rimanga conforme con i principi di corretta amministrazione e risulti coerente con l'attività svolta;
- b) istituisce un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
- c) determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, avendo sentito il sindaco unico o il collegio sindacale;
- d) può approvare tutte le modificazioni statutarie che la normativa vigente consenta di attribuire alla competenza del consiglio di amministrazione;
- e) può nominare il direttore generale e/o uno o più direttori, definendo con chiarezza e precisione le relative attribuzioni;
- f) predispone il progetto di bilancio di esercizio e il progetto di bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci e approva, se richiesto, il bilancio consolidato;
- g) delibera in materia di ammissione, recesso, esclusione e decadenza dei soci, in materia di rimborso delle partecipazioni sociali, in materia di cessione delle azioni di cooperazione e in materia di rapporti mutualistici coi soci;
- h) delibera sull'emissione ordinaria di nuove azioni di cooperazione;
- i) nomina e revoca i componenti dell'eventuale comitato esecutivo;
- j) nomina o fa nominare gli esponenti aziendali degli enti controllati dalla Cooperativa;
- k) istituisce, se del caso, comitati, anche temporanei, con funzioni consultive, istruttorie e/o propositive, i cui membri possono in tutto o in parte non essere consiglieri;
- l) approva, se del caso, i regolamenti aventi a oggetto la propria attività, l'organizzazione aziendale della Cooperativa e, se istituiti, il comitato esecutivo e gli altri comitati consiliari;
- m) delibera su ogni altra materia attribuita dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 30

(Deleghe gestorie)

1. Il consiglio può delegare propri poteri delegabili al comitato esecutivo, a singoli consiglieri, agli eventuali direttore generale e/o direttori, ai dipendenti e ai collaboratori della Cooperativa investiti di particolari funzioni.

2. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe deve essere data notizia, con le modalità fissate dal consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo eventualmente presente e allo stesso consiglio, nella loro prima adunanza successiva, secondo le rispettive competenze.

3. Almeno ogni sei mesi il comitato esecutivo deve riferire al consiglio e al sindaco unico o al collegio sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Articolo 31

(Rappresentanza della Cooperativa)

1. Il presidente del consiglio o, se assente o impedito, il suo vicepresidente hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrari e di mediazione o conciliazione. Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente. Nei rapporti coi terzi il presidente del consiglio può anche essere denominato presidente della Cooperativa.

2. Il presidente del consiglio o, se assente o impedito, il suo vicepresidente possono rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

3. Il consiglio, eventualmente con proprio regolamento, può conferire la rappresentanza della Cooperativa, congiuntamente o disgiuntamente, a propri componenti, a dipendenti e a collaboratori della Cooperativa, determinando i limiti della delega.
4. Il personale della Cooperativa al quale sia stato conferito il potere di rappresentarla è responsabile dell'osservanza della legge e della normativa della Cooperativa.

CAPO III ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 32 (Composizione)

1. L'organo di controllo è composto da un sindaco effettivo e da un sindaco supplente o, nei casi di cui al comma primo dell'articolo 2543 del codice civile, da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono:
 - a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) coloro che siano privi dei requisiti legali richiesti anche sulla base delle attività esercitate dalla Cooperativa;
 - c) i coniugi, i conviventi, i parenti e gli affini fino al quarto grado incluso, sia degli amministratori, sia dei dipendenti, vuoi della Cooperativa, vuoi degli enti controllati dalla Cooperativa;
 - d) quelli uscenti che abbiano ricoperto la carica di sindaco effettivo della Cooperativa da tre mandati consecutivi, anche incompleti.
3. Il compenso deliberato dall'assemblea per i sindaci vale per tutta la durata del loro incarico.
4. All'organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. La disciplina del collegio sindacale si applica, in quanto compatibile, al sindaco unico.

Articolo 33 (Durata dell'incarico e sostituzione dei sindaci)

1. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
2. I sindaci supplenti subentrano in ordine di età ai sindaci effettivi venuti a mancare, appena ricevano la relativa comunicazione, trasmessa senza indugio dai sindaci effettivi superstiti. I sostituti restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvede a confermarli o a sostituirli. Il sindaco supplente subentra al sindaco unico effettivo venuto a mancare, appena riceva la relativa comunicazione, trasmessa senza indugio dal consiglio di amministrazione.
3. Se viene a mancare il presidente del collegio, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo più anziano di età.
4. Se è impossibile sostituire il sindaco unico o integrare il collegio, il consiglio deve essere convocata senza indugio l'assemblea ordinaria, affinché provveda a nominare i sindaci mancanti. I sostituti scadono nel termine che sarebbe stato dei sostituiti.

Articolo 34 (Funzionamento del collegio)

1. Il collegio è convocato mediante avviso da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno il giorno prima della data fissata per la riunione, al recapito indicato da ciascun sindaco effettivo. Il presidente del collegio deve fornire agli altri sindaci effettivi adeguata informazione sulle materie da trattare indicate nell'avviso di convocazione.
2. Le riunioni del collegio possono essere validamente tenute anche o solo mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del collegio.
3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci effettivi e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Con il responsabile della revisione legale dei conti della Cooperativa, se diverso dal sindaco unico o dal collegio, i sindaci si scambiano informazioni e dati per l'espletamento dei rispettivi compiti.
5. I sindaci effettivi si avvalgono, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni aziendali di controllo.
6. I sindaci effettivi possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
7. I verbali delle riunioni del collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
8. Il sindaco unico deve tenere un apposito libro, ove trascrive tutti i propri verbali e dà conto delle attività effettuate e

degli accertamenti eseguiti.

Articolo 35
(Competenze)

1. L'organo di controllo vigila:
 - a) l'osservanza della legge e della normativa della Cooperativa, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - c) ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.
2. L'organo di controllo adempie tutti gli altri doveri previsti nel decreto legislativo n. 117 del 2017.
3. L'organo di controllo è investito dei poteri previsti dalla legge, segnala al consiglio di amministrazione le carenze e irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e verifica nel tempo l'efficacia di queste ultime.
4. Nei casi consentiti dalla normativa vigente l'assemblea, quando nomina i sindaci, decide se attribuire la revisione legale dei conti al sindaco unico o al collegio sindacale.

TITOLO VI
RENDICONTAZIONE - UTILI

Articolo 36
(Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio contabile va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Nella relazione sulla gestione il consiglio di amministrazione illustra i criteri seguiti per perseguire lo scopo mutualistico e le ragioni delle determinazioni assunte circa l'ammissione dei nuovi soci.
3. Il sindaco unico o il collegio sindacale, nella sua relazione accompagnatoria del progetto di bilancio, riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sui fatti censurabili eventualmente denunciati e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo 37
(Destinazione degli utili)

1. L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio deve essere destinato:
 - a) a riserva legale per una quota non inferiore al trenta per cento;
 - b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
2. L'utile che residui dopo le destinazioni di cui al comma primo può essere:
 - a) distribuito ai soci a titolo di dividendo e/o di ristorno;
 - b) assegnato ad altre riserve e/o fondi;
 - c) destinato a fini di beneficenza e/o di mutualità nel rispetto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, a beneficio delle comunità in cui opera la Cooperativa (Fondo Solidale).
3. L'assemblea, se destina una quota degli utili al Fondo Solidale, delega il potere di allocare tali utili al consiglio di amministrazione o a un suo comitato, eventualmente individuando i relativi criteri di allocazione.
4. La Cooperativa può distribuire dividendi nei limiti consentiti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e dal comma primo dall'articolo 2514 del codice civile.

Articolo 38
(Riserve)

1. Le riserve sono indivisibili, salvo le seguenti:
 - a) la riserva acquisto azioni proprie;
 - b) le riserve in cui siano allocati gli utili non distribuiti, ma che potevano essere distribuiti rispettando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e il comma primo dall'articolo 2514 del codice civile;
 - c) le riserve in cui siano allocati i resti derivanti dalla capitalizzazione di dividendi e/o di ristorni;
 - d) le riserve in cui siano allocati gli apporti volontari dei soci destinati a incrementare il patrimonio sociale.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 39
(Possibile raccolta di capitale di debito)

1. La Cooperativa può raccogliere risparmio presso i propri soci e i propri dipendenti sulla base di uno o più

- regolamenti. Questa attività è svolta in modo tale da non potersi qualificare come raccolta di risparmio tra il pubblico.
2. La Cooperativa può decidere di emettere obbligazioni, certificati di investimento, cambiali finanziarie e gli altri strumenti finanziari previsti dall'articolo 2526 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti, se offerti ai soci cooperatori, deve osservare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e il comma primo dall'articolo 2514 del codice civile.
 3. Ogni socio ha lo stesso diritto di opzione in caso di emissione degli strumenti di cui al comma secondo. I soci esercenti il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto degli strumenti rimasti inoperti.
 4. Gli strumenti non sottoscritti dai soci possono essere offerti ai terzi.

Articolo 39-bis (Strumenti finanziari partecipativi)

1. L'assemblea straordinaria ha deliberato il 22 novembre 2024 di emettere, entro il 31 dicembre 2025, fino a venticinque strumenti finanziari partecipativi di cui agli articoli 2346, comma sesto, 2351, comma quinto e 2526 del codice civile, non rappresentati da titoli, il cui valore nominale unitario è pari a 10.000 euro e la cui sottoscrizione è riservata a Coopfond s.p.a. (gli Strumenti e il Finanziatore).
2. Il Finanziatore libera interamente gli Strumenti mediante uno o più versamenti sul conto corrente bancario della Cooperativa. Il valore corrispondente a questi versamenti è iscritto in un'apposita riserva della Cooperativa che è postergata nelle perdite rispetto alle altre riserve. Gli Strumenti sono liquidati al loro valore nominale, eventualmente diminuito a causa di perdite sociali e, in caso di scioglimento della Cooperativa, sono rimborsati prima delle azioni.
3. Gli Strumenti non sono trasferibili.
4. Il Finanziatore ha diritto di nominare un sindaco effettivo e uno supplente, se la Cooperativa nominerà un collegio sindacale entro il 31 gennaio 2032.
5. Ogni Strumento riconosce il diritto alla seguente duplice remunerazione finanziaria annuale:
 - a) il due per cento del suo valore nominale, a titolo di interesse;
 - b) l'un per cento del suo valore nominale, a valore sugli utili netti annuali della Cooperativa, diminuiti delle destinazioni di cui all'articolo 37, comma primo.
6. La remunerazione di cui al comma quinto, lettera b) va versata al Finanziatore entro trenta giorni dall'approvazione del corrispondente bilancio di esercizio e, se non può essere riconosciuta in tutto o in parte relativamente a un esercizio contabile, è riconosciuta negli esercizi successivi.
7. Le remunerazioni riconosciute al Finanziatore, se superano i limiti consentiti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e dal comma primo dall'articolo 2514 del codice civile, sono ridotte in modo che non superino tali limiti.
8. Gli Strumenti sono automaticamente liquidati dalla Cooperativa al Finanziatore secondo la seguente tempistica:
 - a) quattro Strumenti entro il 31 gennaio 2030;
 - b) quattro Strumenti entro il 31 luglio 2030;
 - c) quattro Strumenti entro il 31 gennaio 2031;
 - d) quattro Strumenti entro il 31 luglio 2031;
 - e) nove Strumenti entro il 31 gennaio 2032.
9. La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue almeno fino al 31 dicembre 2031.
10. Il Finanziatore ha diritto di recedere liberamente dalla Cooperativa, se questa non rispetta gli obblighi di cui ai commi quarto, quinto, sesto, ottavo e nono.
11. Il Finanziatore ha diritto di accedere alle informazioni gestionali, contabili, amministrative e occupazionali ai fini del monitoraggio dell'andamento aziendale e di ottenere la relativa documentazione, una volta che il contenuto di tale diritto sia stato definito con la Cooperativa.

Articolo 40

(Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della Cooperativa si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili e la Cooperativa nomina tre liquidatori.
2. Una volta terminata la liquidazione del patrimonio sociale, la Cooperativa riconosce a ciascun socio una quota di liquidazione della sua partecipazione nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile.
3. Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale. L'attivo risultante dal bilancio finale è devoluto, dedotto il capitale sociale, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 41

(Mediazione e arbitrato)

1. Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, sono oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Milano. Le parti si impegnano a ricorrere alla predetta mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale relativo alle controversie sopra indicate. Questo comma non si applica alle controversie di cui agli articoli 11, comma quarto, 12, comma sesto e 15, comma

primo.

2. Le controversie arbitrabili non risolte ai sensi del comma primo sono decise da un arbitro unico, nominato dal presidente della Tribunale di Lodi, preferibilmente tra gli esperti di diritto delle cooperative, il quale osserverà, anche relativamente alla determinazione del proprio compenso, il regolamento della Camera Arbitrale di Milano, in quanto compatibile. La sede dell'arbitrato è Lodi.

3. L'arbitro unico deve depositare il lodo definitivo, presso la sede della Cooperativa, entro sei mesi dall'ultimo invio alle parti dell'accettazione della propria nomina.

F.to: ANDREA POGGIO

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio